

Area istituzionale

Sesto San Giovanni, il 17 ottobre 2022

Oggetto: atto unilaterale del presidente di modifica dello statuto



Oggi, 17 ottobre 2022, la sottoscritta Sara Pozzi quale Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente, vista la richiesta pervenuta dall'Ufficio del RUNTS della Città Metropolitana di Milano (che si allega sub lettera A), arrivata a mezzo PEC il 26/09/2022, giusta delega ricevuta dall'Assemblea dei soci con verbale del 13 giugno 2019 (che si allega sub lettera B),

DELIBERA

di apportare le modifiche evidenziate in colore verde, agli articoli 5 e 11 dello Statuto che vengono modificati come segue:

"Articolo 5 – Soci dell'Associazione

Sono soci dell'Associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, condividendo gli scopi e le finalità dell'organizzazione, vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.

Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo;*
- accettare e condividere quando indicato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti.*

L'adesione decorrerà dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale prenderà in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e ne delibererà l'iscrizione nel libro soci dell'Associazione.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, distinti in soci Fondatori e Ordinari:

- i fondatori dell'organizzazione sono quelli intervenuti nell'atto costitutivo cioè che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;*
- gli ordinari sono quelli che, condividendo le finalità dell'organizzazione stessa ed essendo mossi da spirito di volontariato, verranno ammessi successivamente dal Consiglio direttivo.*

1/5

Area istituzionale

Sesto San Giovanni, il 17 ottobre 2022

Oggetto: atto unilaterale del presidente di modifica dello statuto



Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Ciascun socio ha diritto di voto. I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il diritto di voto per il tramite dei propri genitori.

I soci hanno il dovere di contribuire con ogni mezzo alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, in particolare si impegnano a investire nella formazione personale e ad accrescere la propria sensibilità sugli ideali e sui valori espressi dall'Associazione.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione all'Associazione, la tessera sociale, nonché di poter partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci di maggiore età il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale e spontaneo.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

L'associazione, in quanto organismo di volontariato, è tenuta a stipulare apposita assicurazione per i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi."

"Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri da cinque a nove, scelti tra i soci, eletti dall'Assemblea al proprio interno ogni tre anni e rieleggibili.

2/5

Area istituzionale

Sesto San Giovanni, il 17 ottobre 2022

Oggetto: atto unilaterale del presidente di modifica dello statuto



I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax o lettera e dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche verbalmente o tramite telefonata.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice Presidente o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) a maggioranza di voti espressi per le delibere relative all'ordinaria amministrazione;*
- b) a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per le delibere relative all'ammissione di nuovi soci e ad argomenti di straordinaria amministrazione.*

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo si occupa di:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;*
- b) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione;*
- c) predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;*
- d) redigere a consuntivo la relazione annuale;*

3/5

Area istituzionale

Sesto San Giovanni, il 17 ottobre 2022

Oggetto: atto unilaterale del presidente di modifica dello statuto



- e) predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge;
- f) determinare il piano di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- g) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci;
- h) stabilire la quota associativa annuale, da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea;
- i) assumere eventuale personale dipendente, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Ente oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- j) curare i rapporti con altre associazioni o presenze educative territoriali sia private che pubbliche.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente ~~o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti,~~ salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.

~~Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti.~~

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.”

Area istituzionale

Sesto San Giovanni, il 17 ottobre 2022

**Oggetto: atto unilaterale del presidente di modifica dello
statuto**



Il nuovo testo di Statuto, modificato come sopra si allega nella sua nuova versione (allegato sub lettera C) e si sottopone alla registrazione in Agenzia delle Entrate, nonché al successivo deposito al RUNTS.

In fede,

Il Presidente

Sara Pozza

Passo dopo Passo...Insieme OdV
Piazza Petazzi, 17
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. / Fax 02 240 16 46
C. F. 03933330965
www.passodopopassoinsieme.it



Gentile Presidente PASSO DOPO PASSO... INSIEME OdV

Oggetto: richiesta di integrazione/modifica dello statuto dell'Organizzazione di volontariato ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Così come previsto dal Decreto n. 561/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il processo di trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Organizzazioni di volontariato, procedimento che ha coinvolto anche la Vostra Associazione.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, a cura dello scrivente ufficio compete la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione ascritti al proprio ambito territoriale.

In sede di verifica della documentazione di cui in oggetto, è emerso come lo statuto della Vostra Associazione non sia conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare, l'attuale testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nelle parti in cui:

- **Esclude dall'esercizio del diritto di elettorato attivo gli associati minori di età.**

In primo luogo, tale previsione contrasta con l'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il quale prevede espressamente che, in sede di assemblea, *"ciascun associato ha un voto"*.

L'articolo sopra richiamato è infatti espressione del cd. "principio di democraticità", volto a garantire l'esistenza di una struttura democratica che consenta una partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita dell'ente. In virtù di tale principio, tutti gli associati hanno eguali diritti, in particolar modo il diritto di elettorato attivo in assemblea.

Inoltre, secondo quanto chiarito dalle note del Ministero del Lavoro (n. 1309/19 e n. 18244/21), l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni comporta per gli stessi una lesione del loro *status* di socio.

Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. VI 04.10.2017 n. 23228), la quale ha dichiarato illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, deve ritenersi attribuito *ex lege*, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Pertanto, la nota ministeriale n. 1309/19, conformandosi alla sentenza della Cassazione sopra richiamata, ha asserito che: *"sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi"*.

Alla luce di ciò che precede, si chiede di modificare lo statuto, prevedendo la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

- **Prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione.**

Tale disposizione risulta in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, in particolare con l'articolo 26, comma 1, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

Sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato che *"Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti."*

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso."

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo.

Da ultimo, si prega di confermare allo scrivente ufficio l'indicazione dell'**attuale nominativo e del codice fiscale del Rappresentante Legale**.

Alla luce di quanto evidenziato, si resta in attesa di ricevere lo statuto revisionato e **registrato presso Agenzia delle Entrate** al seguente indirizzo Pec **protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, entro e non oltre 60 giorni**.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) che stabilisce la sospensione per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore, i 60 giorni inizieranno a decorrere dal 15 settembre 2022.

Si ricorda che il mancato riscontro dei requisiti di legge non consente di consolidare l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel caso in cui l'associazione fosse dotata di personalità giuridica acquisita precedentemente presso uno dei competenti organi territoriali, in virtù di quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 è necessario allegare, unitamente a tutta la documentazione precedentemente elencata, recepita e verificata dal notaio, anche **l'attestazione notarile sulla conformità dello statuto al D.Lgs. 117/2017 e sulla sussistenza del patrimonio minimo** di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, **indicante l'ammontare del patrimonio netto.**

Qualora invece, la volontà dell'associazione sia quella di non essere iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, **si prega di darne comunicazione al medesimo indirizzo Pec entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente.**

Si interrompono i termini di decorrenza per l'istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Settore Politiche del Lavoro e Welfare
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)



Oggi, 13 giugno 2019, alle ore 18.30 presso la sede sociale in Sesto San Giovanni, a seguito di rituale convocazione della Assemblea straordinaria degli Associati, sono presenti, i Signori:

- Pozzi Sara, Associato e Presidente Consiglio Direttivo;
- Ferri Michele, Associato e Vice Presidente, presente in delega tramite Luana Brambilla (Associata);
- Sironi Valentina, Associato e Segretario;
- Vignati Luciano, Associato e Tesoriere;
- Giardini Stefano, Associato e Consigliere;

oltre agli altri Associati come da foglio presenze allegato al presente sub lettera A.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Pozzi Sara, che fa constatare quanto segue:

- a) in data 31 maggio 2019 mediante posta, a ciascuno degli aventi diritto è stata spedita convocazione per indire una riunione della Assemblea straordinaria degli associati per il giorno 13 giugno alle ore 18.30 in Sesto San Giovanni, Piazza Petazzi 17, per discutere e deliberare in merito alle seguenti questioni poste all'

ordine del giorno

- 1) Adeguamento dello statuto alle novità normative previste per le Organizzazioni di Volontariato dal D. Lgs. 117/17 e s.m.i.;

- b) risulta soddisfatto il quorum costitutivo previsto dallo Statuto sociale, essendo presenti 36 soci, in presenza e in delega, come risulta dal foglio presenze allegato.

Tutto quanto sopra considerato il Presidente stesso

dichiara

la presente riunione dell'Assemblea straordinaria, di cui assume la presidenza, validamente costituita ed atta a deliberare con pienezza dei poteri su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama Sironi Valentina, che accetta, a fungere da Segretario e pone quindi in trattazione il primo punto dell'O.d.g.:

2003/64



LIBRO VERBALE ASSEMBLEE P.I.E.C.F. 03933330965
1. adeguamento dello statuto alle novità normative previste per le Organizzazioni di Volontariato dal D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

Il Presidente espone ai presenti i motivi per i quali, a seguito della entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, si rende necessario modificare, entro il 3 agosto 2019, alcuni articoli dello statuto associativo al fine della successiva iscrizione dell'ente stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) istituito con il predetto Decreto Legislativo.

Dopo dettagliata lettura di tutti gli articoli dello Statuto nella loro nuova formulazione come proposti e approvati in bozza dal Consiglio Direttivo, effettuata dalla dottoressa Laura Torella dello Studio Corbella, il Presidente pone in votazione il nuovo testo di Statuto e l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

- ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo Settore, di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di Statuto contenente tutte le modifiche come sopra illustrate dalla dottoressa Torella, che si allega sub lettera B al presente verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente spiega che il passaggio dell'Associazione dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avverrà per trasmigrazione automatica ai sensi dell'art. 54 del richiamato D. Lgs. n. 117 del 2017, ma che si rende comunque opportuno conferire al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri necessari perché, alla data di efficacia del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, abbia a presentare agli uffici del R.U.N.T.S. tutte le informazioni ed i documenti richiesti da detti uffici al fine di consentire la verifica della sussistenza in capo alla Associazione dei requisiti per l'iscrizione nel predetto Registro.

Udita la spiegazione del Presidente, l'Assemblea

delibera

- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nello Statuto allegato, le eventuali modificazioni, soppressioni, ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione presso i competenti uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2003/65



~~LIBRO VERBALE ASSEMBLEE P.I.E.C.F. 03933330965~~

- di dare inoltre mandato al Legale Rappresentante pro tempore della Associazione, affinché con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si saranno verificate le condizioni prescritte dagli artt. 101 comma 10 e 104 comma 2 del richiamato D. Lgs. n. 117 del 2017, ed avvenuta la trasmigrazione automatica della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a norma dell'art. 54 del decreto stesso, abbia a fornire agli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo le eventuali informazioni ed i documenti mancanti e quant'altro richiesto per consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in detto R.U.N.T.S.

Il Presidente proclama l'esito della votazione e, nessuno chiedendo più la parola, alle ore 19.10, scioglie la presente Assemblea straordinaria.

Vale G. Jina

(segretario)

Sma Patti

(presidente)

Statuto dell'Associazione di volontariato

“PASSO DOPO PASSO...INSIEME OdV”

Dal 17 ottobre 2022

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione di volontariato denominata “Passo dopo Passo...Insieme OdV”, nel prosieguo semplicemente “Associazione”.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Sesto San Giovanni.

Il trasferimento della sede dell'associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Sesto San Giovanni non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, con l'esclusivo perseguimento di finalità di promozione educativa, civiche, solidaristiche o di utilità sociale a favore delle giovani generazioni e degli adulti, avendo particolare attenzione a creare luoghi di integrazione sociale e non ghettizzanti.

L'organizzazione di volontariato "Passo dopo Passo...Insieme" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (e ss. mm. ii), nonché in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Milano.

L'Associazione dichiara di ispirarsi nella propria attività ai valori cristiani, in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa Cattolica.

Lo statuto è basato sulla democraticità e sulla trasparenza.

Scopi dell'associazione sono:

- * **Promuovere**, sostenere ed affiancare iniziative atte a prevenire il disagio delle giovani generazioni, creando un clima di incontro e di solidarietà, nonché instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione necessario alla realizzazione di un proficuo lavoro educativo.
- * **Promuovere** attività di coordinamento con tutte le agenzie educative presenti nel territorio in cui l'Associazione opera al fine di creare una “rete” di collaborazione che possa permettere degli interventi educativi e formativi integrati.
- * **Promuovere** attività di accoglienza nei confronti di persone emarginate.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, per il raggiungimento di detti scopi, l'Associazione si prefigge:

1. La realizzazione di un **doposcuola**, attraverso il comune impegno quotidiano dell'attività extrascolastica (compiti e laboratori creativi,.) che accomuna tutti i ragazzi in età scolare, al fine di:

- o Creare contesti ed occasioni di aiuto reciproco e di collaborazione tra ragazzi, nel quale diventi bello "fare con qualcuno", così da non emarginare i ragazzi con maggiori difficoltà;
- o sostenere ed aiutare i bambini ed i ragazzi nei momenti di difficoltà, ricercando strategie adatte ai diversi stili cognitivi ed alle diverse situazioni di ciascuno per il successo scolastico
- o allestire opportunità di socializzazione tra i ragazzi;
- o stimolare alla solidarietà ed alla condivisione i ragazzi già capaci ed attrezzati;
- o offrire un aiuto nello studio più individuale ed approfondito ai ragazzi che vivono situazioni di insuccesso o di disagio scolastico che possono compromettere la loro crescita serena;
- o offrire un cammino umano a tutti i ragazzi che desiderano intraprendere un percorso formativo per elevare competenze nei processi di apprendimento e per favorire un migliore inserimento nella scuola e nella società.

2. **La promozione** di percorsi di sostegno a favore delle famiglie dei ragazzi coinvolti nelle attività dell'associazione ed in generale a tutte le famiglie presenti nella realtà locale in cui l'associazione opera.

3. **La promozione** di percorsi di formazione a favore di quanti operano nell'ambito educativo, siano essi operatori del privato sociale o docenti delle scuole del territorio.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazioni a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

In particolare, per la promozione e il perseguimento di tali obiettivi, l'Associazione avrà particolare riguardo nel curare i rapporti con parrocchie e oratori delle città in cui opera.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 5 – Soci dell'Associazione

Sono soci dell'Associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, condividendo gli scopi e le finalità dell'organizzazione, vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.

Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo;
- accettare e condividere quando indicato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti.

L'adesione decorrerà dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale prenderà in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e ne delibererà l'iscrizione nel libro soci dell'Associazione.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, distinti in soci Fondatori e Ordinari:

- i fondatori dell'organizzazione sono quelli intervenuti nell'atto costitutivo cioè che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- gli ordinari sono quelli che, condividendo le finalità dell'organizzazione stessa ed essendo mossi da spirito di volontariato, verranno ammessi successivamente dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Ciascun socio ha diritto di voto. I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il diritto di voto per il tramite dei propri genitori.

I soci hanno il dovere di contribuire con ogni mezzo alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, in particolare si impegnano a investire nella formazione personale e ad accrescere la propria sensibilità sugli ideali e sui valori espressi dall'Associazione.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione all'Associazione, la tessera sociale, nonché di poter partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale e spontaneo.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

L'associazione, in quanto organismo di volontariato, è tenuta a stipulare apposita assicurazione per i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venire meno per recesso volontario, decadenza, esclusione o decesso.

Nel primo caso (recesso volontario) il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso, unilaterale e non ricettivo, avrà decorrenza immediata dalla data della stessa comunicazione.

Nel secondo caso (decadenza) il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il socio che non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

L'Assemblea, può dichiarare l'esclusione (terzo caso) del socio per: indegnità, condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata dell'assemblea dell'Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.

L'Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

Articolo 7 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- il Fondo di dotazione iniziale;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. i redditi del patrimonio;
3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. i contributi di enti privati;
5. contributi di Organismi internazionali;
6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;
8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Assistente Spirituale;
- g) Organi di controllo e revisione, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege.

Le cariche sociali sono elettive, con libera eleggibilità.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, Segretario o Tesoriere.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio nel rispetto del successivo articolo 19.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 10 – Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data della riunione stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno il giorno, e l'ora fissati per l'adunanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, dal Presidente oppure da parte di due terzi degli aderenti all'Associazione.

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida, ad eccezione di quanto previsto per lo scioglimento, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per

delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rilasciare per iscritto la propria delega ad un altro socio. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere scelto tra i più anziani.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere sul libro verbali, e ivi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni assunte dalle assemblee sono vincolanti per tutti gli aderenti.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri da cinque a nove, scelti tra i soci, eletti dall'Assemblea al proprio interno ogni tre anni e rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, Il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax o lettera e dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche verbalmente o tramite telefonata.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice Presidente o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) a maggioranza di voti espressi per le delibere relative all'ordinaria amministrazione;
- b) a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per le delibere relative all'ammissione di nuovi soci e ad argomenti di straordinaria amministrazione.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo si occupa di:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione;
- c) predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere a consuntivo la relazione annuale;
- e) predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di

- legge;
- f) determinare il piano di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - g) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci;
 - h) stabilire la quota associativa annuale, da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea;
 - i) assumere eventuale personale dipendente, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Ente oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
 - j) curare i rapporti con altre associazioni o presenze educative territoriali sia private che pubbliche.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni d'ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- d) ha la facoltà di delegare poteri di firma al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere, ai Consiglieri, e ad eventuali collaboratori per gli adempimenti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari per la vita associativa, in riferimento alle specifiche competenze;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il Vice Presidente e il Tesoriere, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 13 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta archiviazione dei libri sociali.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

Articolo 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta (per delega del Consiglio) il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Articolo 15 – Assistente Spirituale

L'Assistente spirituale, scelto in accordo con il Decano di Sesto San Giovanni, avrà il compito di verificare che le attività svolte dall'associazione siano in diretta sintonia con i principi cristiani a cui la stessa s'ispira. Lo stesso non dovrà necessariamente associarsi e potrà partecipare, senza diritto di voto, ad ogni singolo consiglio direttivo ed alla assemblea dei soci, limitando il proprio intervento alle funzioni a lui demandate.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 17 – Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale dura dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale dovranno essere redatti dal Consiglio Direttivo il

bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo Controllo e Revisione (se nominato).

La bozza di bilancio, nei dieci giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Qualora esistente, i bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo Controllo e Revisione prima della discussione in Assemblea e comunque entro quindici giorni precedenti la stessa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 – Libri dell'associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 19 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice

Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.

Ai sensi dell'art. 101 comma 10 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm., le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.

Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolative previste dal D. Lgs. 460/97 per l'Ente, quale Onlus di diritto.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Statuto dell'Associazione di volontariato

“PASSO DOPO PASSO...INSIEME OdV”

Dal 17 ottobre 2022

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione di volontariato denominata “Passo dopo Passo...Insieme OdV”, nel prosieguo semplicemente “Associazione”.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Sesto San Giovanni.

Il trasferimento della sede dell'associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Sesto San Giovanni non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, con l'esclusivo perseguimento di finalità di promozione educativa, civiche, solidaristiche o di utilità sociale a favore delle giovani generazioni e degli adulti, avendo particolare attenzione a creare luoghi di integrazione sociale e non ghettizzanti.

L'organizzazione di volontariato "Passo dopo Passo...Insieme" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (e ss. mm. ii), nonché in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Milano.

L'Associazione dichiara di ispirarsi nella propria attività ai valori cristiani, in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa Cattolica.

Lo statuto è basato sulla democraticità e sulla trasparenza.

Scopi dell'associazione sono:

- * **Promuovere**, sostenere ed affiancare iniziative atte a prevenire il disagio delle giovani generazioni, creando un clima di incontro e di solidarietà, nonché instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione necessario alla realizzazione di un proficuo lavoro educativo.
- * **Promuovere** attività di coordinamento con tutte le agenzie educative presenti nel territorio in cui l'Associazione opera al fine di creare una “rete” di collaborazione che possa permettere degli interventi educativi e formativi integrati.
- * **Promuovere** attività di accoglienza nei confronti di persone emarginate.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre

1


2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, per il raggiungimento di detti scopi, l'Associazione si prefigge:

1. La realizzazione di un **doposcuola**, attraverso il comune impegno quotidiano dell'attività extrascolastica (compiti e laboratori creativi,.) che accomuna tutti i ragazzi in età scolare, al fine di:

- o Creare contesti ed occasioni di aiuto reciproco e di collaborazione tra ragazzi, nel quale diventi bello "fare con qualcuno", così da non emarginare i ragazzi con maggiori difficoltà;
- o sostenere ed aiutare i bambini ed i ragazzi nei momenti di difficoltà, ricercando strategie adatte ai diversi stili cognitivi ed alle diverse situazioni di ciascuno per il successo scolastico
- o allestire opportunità di socializzazione tra i ragazzi;
- o stimolare alla solidarietà ed alla condivisione i ragazzi già capaci ed attrezzati;
- o offrire un aiuto nello studio più individuale ed approfondito ai ragazzi che vivono situazioni di insuccesso o di disagio scolastico che possono compromettere la loro crescita serena;
- o offrire un cammino umano a tutti i ragazzi che desiderano intraprendere un percorso formativo per elevare competenze nei processi di apprendimento e per favorire un migliore inserimento nella scuola e nella società.

2. **La promozione** di percorsi di sostegno a favore delle famiglie dei ragazzi coinvolti nelle attività dell'associazione ed in generale a tutte le famiglie presenti nella realtà locale in cui l'associazione opera.

3. **La promozione** di percorsi di formazione a favore di quanti operano nell'ambito educativo, siano essi operatori del privato sociale o docenti delle scuole del territorio.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazioni a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

In particolare, per la promozione e il perseguimento di tali obiettivi, l'Associazione avrà particolare riguardo nel curare i rapporti con parrocchie e oratori delle città in cui opera.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Sara Pozzi

Articolo 5 – Soci dell'Associazione

Sono soci dell'Associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, condividendo gli scopi e le finalità dell'organizzazione, vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.

Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo;
- accettare e condividere quando indicato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti.

L'adesione decorrerà dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale prenderà in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e ne delibererà l'iscrizione nel libro soci dell'Associazione.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, distinti in soci Fondatori e Ordinari:

- i fondatori dell'organizzazione sono quelli intervenuti nell'atto costitutivo cioè che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- gli ordinari sono quelli che, condividendo le finalità dell'organizzazione stessa ed essendo mossi da spirito di volontariato, verranno ammessi successivamente dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Ciascun socio ha diritto di voto. I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il diritto di voto per il tramite dei propri genitori.

I soci hanno il dovere di contribuire con ogni mezzo alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, in particolare si impegnano a investire nella formazione personale e ad accrescere la propria sensibilità sugli ideali e sui valori espressi dall'Associazione.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione all'Associazione, la tessera sociale, nonché di poter partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale e spontaneo.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

L'associazione, in quanto organismo di volontariato, è tenuta a stipulare apposita assicurazione per i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Sara Pozzer

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venire meno per recesso volontario, decadenza, esclusione o decesso.

Nel primo caso (recesso volontario) il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso, unilaterale e non ricettivo, avrà decorrenza immediata dalla data della stessa comunicazione.

Nel secondo caso (decadenza) il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il socio che non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

L'Assemblea, può dichiarare l'esclusione (terzo caso) del socio per: indegnità, condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata dell'assemblea dell'Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.

L'Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

Articolo 7 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- il Fondo di dotazione iniziale;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. i redditi del patrimonio;
3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. i contributi di enti privati;
5. contributi di Organismi internazionali;
6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;
8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;

Sere Pozzi

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Assistente Spirituale;
- g) Organi di controllo e revisione, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege.

Le cariche sociali sono elettive, con libera eleggibilità.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, Segretario o Tesoriere.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio nel rispetto del successivo articolo 19.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 10 – Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data della riunione stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno il giorno, e l'ora fissati per l'adunanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, dal Presidente oppure da parte di due terzi degli aderenti all'Associazione.

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le deliberazioni siano assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida, ad eccezione di quanto previsto per lo scioglimento, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.



Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rilasciare per iscritto la propria delega ad un altro socio. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere scelto tra i più anziani.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere sul libro verbali, e ivi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni assunte dalle assemblee sono vincolanti per tutti gli aderenti.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri da cinque a nove, scelti tra i soci, eletti dall'Assemblea al proprio interno ogni tre anni e rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, Il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax o lettera e dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche verbalmente o tramite telefonata.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice Presidente o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) a maggioranza di voti espressi per le delibere relative all'ordinaria amministrazione;
- b) a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per le delibere relative all'ammissione di nuovi soci e ad argomenti di straordinaria amministrazione.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo si occupa di:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione;
- c) predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere a consuntivo la relazione annuale;
- e) predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge;

Sore Pozzi

- f) determinare il piano di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- g) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci;
- h) stabilire la quota associativa annuale, da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea;
- i) assumere eventuale personale dipendente, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Ente oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- j) curare i rapporti con altre associazioni o presenze educative territoriali sia private che pubbliche.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni d'ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- d) ha la facoltà di delegare poteri di firma al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere, ai Consiglieri, e ad eventuali collaboratori per gli adempimenti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari per la vita associativa, in riferimento alle specifiche competenze;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il Vice Presidente e il Tesoriere, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Sore Pozz

Articolo 13 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta archiviazione dei libri sociali.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

Articolo 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta (per delega del Consiglio) il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Articolo 15 – Assistente Spirituale

L'Assistente spirituale, scelto in accordo con il Decano di Sesto San Giovanni, avrà il compito di verificare che le attività svolte dall'associazione siano in diretta sintonia con i principi cristiani a cui la stessa s'ispira. Lo stesso non dovrà necessariamente associarsi e potrà partecipare, senza diritto di voto, ad ogni singolo consiglio direttivo ed alla assemblea dei soci, limitando il proprio intervento alle funzioni a lui demandate.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 17 – Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale dura dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale dovranno essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione

dell'Organo Controllo e Revisione (se nominato).

La bozza di bilancio, nei dieci giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Qualora esistente, i bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo Controllo e Revisione prima della discussione in Assemblea e comunque entro quindici giorni precedenti la stessa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 – Libri dell'associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 19 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.



Ai sensi dell'art. 101 comma 10 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm., le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.

Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolative previste dal D. Lgs. 460/97 per l'Ente, quale Onlus di diritto.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

